
## LAVORO e DIRITTI



Fiat iustitia *ne* pereat mundus







Fiat iustitia *et* pereat mundus

27 gennaio 2021

## SE IL CLIENTE E' SENZA MASCHERINA IL LAVORATORE PUO' RIFIUTARSI DI SERVIRLO

VENEZIA Mestre via della Montagnola n. 37 - www.liberosinfub.com - segreteria@liberosinfub.com - Tel. 0415441133

(Tribunale di Arezzo, sentenza nº 9 pubblicata il 13 gennaio 2021)

Per una volta non analizzeremo una sentenza della Corte di Cassazione, bensì una dei giudici di merito.

Lo facciamo perché il caso preso in esame è di strettissima attualità; riguarda, infatti, il **rifiuto** opposto da un lavoratore di accettare il pagamento effettuato da un cliente presentatosi alla cassa senza mascherina o altro idoneo dispositivo di protezione.

Il cliente, non solo si era rifiutato di indossare la mascherina adducendo il fatto che solo i malati la portano, ma aveva anche apostrofato il lavoratore dandogli del ladro. Non pago di tutto ciò, il nostro "fenomeno" aveva poi utilizzato Facebook per denunciare tutto il proprio disappunto in merito al comportamento tenuto dal dipendente.

Una volta venuto a conoscenza delle doglianze del cliente, il datore di lavoro ha proceduto al licenziamento del dipendente per giusta causa, sostenendo che, con il proprio comportamento, quest'ultimo aveva causato un gravissimo danno all'immagine dell'azienda.

Fortunatamente c'è un giudice... ad Arezzo!

Il Tribunale, infatti, ha ricordato che la previsione di poter **effettuare la prestazione di lavoro** in condizioni di sicurezza è un diritto del lavoratore garantito dalla Costituzione.

Il giudice ha inoltre sottolineato che il lavoratore avrebbe ben potuto astenersi dall'effettuare la propria prestazione, dato che la sua persona era indubbiamente esposta ad un rischio di danno.

In soccorso del lavoratore vi sono il "sempreverde" art. 2087 del c.c. (<<L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.>>) e il DPCM 26 aprile 2020. In ogni caso, sempre a parere del Tribunale, anche in assenza di una norma specifica il lavoratore avrebbe potuto comunque non effettuare la prestazione, vista la mancanza di sicurezza: era, ed è, obbligo preciso del datore di lavoro garantire che gli utenti/clienti rispettino le misure igenico-sanitarie previste dalle norme.

Alla luce di quanto è emerso, quindi, il comportamento del lavoratore è apparso giustificato dallo stato di <<esasperazione per una condotta altrui omissiva che denota un'ignorante sottovalutazione del fenomeno pandemico, accompagnata anche da frasi villane e sprezzanti della salute propria e degli altri, oltreché del cassiere.>>.

Nessuno potrà restituire la serenità persa dal lavoratore solo per aver svolto correttamente il proprio lavoro, ma val la pena di segnalare che il giudice, oltre alla reintegrazione, ha disposto un risarcimento per l'illegittimo licenziamento.